ANNO VI - N. 1

15 Gennaio 1960



IL MONTANARO d'Italia



QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna, 22 - Tel. 478.940
Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25 arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600 - ESTERO L. 1000.

INSERZIONI: Concessionaria esclusiva per la Pubblicità; S.P.I.G.A. - Via Santa Maria della Valle, 4 - Milano - Tel. 861.512 - Tariffa: L. 50 a mm. alt. colonna

VERSO IL IV CONGRESSO

L'anno che abbiamo iniziato è per l'UNCEM anno di Congresso. Il quarto della serie che, alla scadenza del biennio statutario, verrà nel tardo autunno ad offrire la possibilità di fare un ampio esame consuntivo dell'attività svolta e ad indicare le direttive dell'attività da svolgere nel prossimo biennio.

Anche se molti mesi ancora ci separano da tale importante scadenza, conviene pensarci fin da ora e prepararsi opportunamente. Il che si deve fare accelerando l'adempimento degli impegni presi nel terzo Congresso, predisponendo sul piano programmatico quegli elementi nuovi che nel frattempo sono emersi nell'esperienza di ogni giorno, rinsaldando i rappoti ed accrescendo i contatti fra centro e periferia per una organizzazione più efficiente e per una possibilità di documentazione che sia la più veritiera e la più completa in ogni ordine di problemi.

Le elezioni amministrative che avranno luogo, è da presumere, nella tarda primavera, non devono costituire una remora per quest'opera di preparazione al nostro Congresso, anche se l'inevitabile parziale mutamento di persone nelle cariche amministrative costituirà indubbiamente ragione di disturbo e di temporaneo rilassamento nei contatti organizzativi.

A questi inconvenienti potranno ovviare in buona parte i Segretari Comunali se si faranno essi parte diligente per assicurare la continuità dei rapporti tra UNCEM e Comuni e per informare sollecitamente le nuove Amministazioni elette sullo stato di tali rapporti. Superfluo rilevare quanto sia necessaria per tutti i Comuni montani e per gli altri enti interessati, la presenza attiva nell'UNCEM che è l'organizzazione loro propria. La revisione della legge 991, prossima ormai alla scadenza decennale, la revisione della legge 635 già da tempo allo studio, l'impostazione e la attuazione del piano Rumor o « Piano Verde », sono argomenti che basterebbero da soli a giustificare la maggior diligenza che invochiamo. A questi, altri argomenti si aggiungono di imminente interesse nel campo economico, scolastico, sanitario, turistico ecc. L'efficacia degli interventi da parte dell'UNCEM dipende dal grado di solidarietà e di operosità organizzative che i consociati sapranno esprimere in questi mesi e, con più solenne risonanza, nel Congresso del prossimo autunno.

*

Assemblea generale dell'Associazione delle Comunità montane Comasche

Nella signorile ospitalità del Lido di Menaggio, sotto la presidenza dell'avv. Giberto Bosisio si è riunita il 10 c.m. la Assemblea Generale dell'Associazione dei Comuni e degli Enti Montani della provincia di Como.

Erano presenti, o rappresentati all'Assemblea, i Sindaci di oltre 70 Comuni ed i Presidenti del Consiglio della Valle Intelvi e dei due Consorzi di Bacino Imbrifero Montano esistenti nella provincia. Assistevano ai lavoli il dott. Pezza, Segretario Generale dell'U.N.C.E.M., e lo ing. Fojadelli, Assessore ai Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale.

L'Assemblea ha, innanzitutto, deliberato di ammettere nella Associazione il Consiglio della Valle Intelvi ed i due Consorzi B.I.M.

L'avv. Bosisio ha successivamente svolto un'ampia relazione, trattando i problemi montani della Provincia nel quadro più generale dei problemi della montagna italiana. Ha messo altresì in rilievo l'ottima collaborazione esistente fra l'Associazione e la U.N.C.E.M., per la quale ha avuto lusinghiere parole di riconoscimento.

Per quanto riguarda l'organizzazione provinciale, l'avv. Bosisio ha ringraziato, per la sua attiva collaborazione, l'Amministrazione Provinciale, che ha posto in grado l'Associazione delle Comunità montane di disporre di personale di segreteria e tecnico per una assidua assistenza ai Comuni ed agli Enti associati. Tale assistenza si è rivelata particolarmente preziosa nel campo della progettazione di lavori comunali, progettazioni eseguite gratuitamente per lavori ammontanti a parecchie centinaia di milioni.

Sulla relazione del Presidente Bosisio sono intervenuti i Sindaci dei comuni di Domaso, Lenno, Gera Lario, Ramponio, Pellio, Varenna, Esino. Plesio e Porlezza.

Nei loro interventi, oltre ad un unanime riconoscimento per l'opera della loro Associazione, i Sindaci hanno illustrato particolari problemi locali che richiederanno nel prossimo futuro lo interessamento della loro Associazione e delle Autorità, ed Enti Provinciali.

Ha successivamente svolto una precisa e documentata relazione sull'applicazione della legge numero 126 sulla viabilità minore l'ing. Angelo Fojadelli. La relazione, dopo aver esaminato tale legge, rilevandone i pregi e le parziali carenze, ha ampiamente illustrato l'applicazione della legge stessa nel territorio della Provincia, particolarmente per quanto riguarda il programma di provincializzazione delle strade comunali e le previste scadenze di attuazione. L'ingegner Fojadelli ha assicurato che particolare attenzione sarà riservata alle strade della montagna, in accoglimento dei voti unanimi espressi dagli Amministratori.

La seduta pomeridiana è stata dedicata alle risposte dei relatori ai varii intervenuti. Successivamente l'Assemblea ha proceduto all'approvazione del bilancio ed all'elezione delle cariche sociali. All'unanimità, l'avv. Bosisio è stato riconfermato Presidente dell'Associazione e parimenti confermati sono stati i componenti della Giunta.

A chiusura dell'Assemblea, il dott. Pezza ha portato il saluto del Presidente dell'U.N.C.E.M., sen. Giraudo, ed ha brevemente illustrata l'azione dell'Unione nelle sue grandi linee direttive, ribadendo la necessità che vengano sempre salvaguardate le autonomie locali e venga accentuata la politica di decentramento. Ha, inoltre, auspicato che vengano adottate norme per un più stretto collegamento tra i varii Uffici ed Enti che si interessano della montagna per raggiungere, in ogni Zona, un indispensabile coordinamento delle iniziative e degli interventi.

RIUNIONE DELLA GIUNTA

La Giunta Esecutiva dell'U.N.C.E.M. si riunirà il giorno 20 p. v. nella sede di Via Cadorna a Roma, alle ore 17. All'esame della Giunta sarà sottoposta la proposta di Legge per l'istituzione dell'A.N.A.F. ed altri argomenti interessanti la vita dell'Unione.

UNA LETTERA AL NOSTRO PRESIDENTE

Attesa in montagna per il Piano Rumor

Egregio Presidente,

l'annuncio della prossima attuazione del "Piano Verde" o "Piano Rumor" ha creato fra i nostri montanari una viva attesa e una fiduciosa speranza, in quanto rivolto a migliorare le condizioni di vita delle più povere popolazioni rurali, fra cui, purtroppo, siamo compresi. Vedo su "Il Montanaro di Italia" il Suo articolo con cui Lei si è reso preciso ed autorevole interprete delle nostre attese e delle nostre speranze.

Forse, quando riceverà questa mia, il "Piano" sarà già stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ed in questo caso mi auguro che le Sue parole abbiano trovato nell'alto Consesso una favorevole eco; in ogni caso, in sede di discussione parlamentare, potranno essere apportate al progetto quelle modifiche che la situazione dell'economia montana richiede, per intanto sono confortanti, a mio modo di vedere, due affermazioni contenute nelle dichiarazioni rilasciate in proposito dal Presidente Segni: la prima che il "Piano Rumor" è un piano di azione programmata, la seconda che gli interventi previsti da esso sono integrativi di quegli apporti di cui gode attualmente l'agricoltura.

Vorrei augurarmi che la azione programmata prevista dal "Piano" venga intesa come graduale attuazione di piani, che in montagna dovrebbero essere piani di Zona. In questo caso, è sommamente auspicabile venga espressamente sancito che, nella redazione del piano e nella sua attuazione, vengano interessati gli Enti locali ed in particolare i Consigli di Valle.

E' perfettamente superfluo che illustri a Lei, che ne è da anni così tenace assertore, la necessità di coordinare gli interventi previsti dalle varie leggi nel quadro di « piani generali » redatti Zona per Zona, tenendo presente la necessità del coordinamento dei piani di Zona con più vasti piani di carattere regionale.

Come pure è superfluo ribadire le funzioni che ai Consigli di Valle dovrebbero essere riservate nella promulgazione dei piani generali di sviluppo: la nuova legge, in fase di elaborazione sulle aree depresse del Centro-nord dovrà sviluppare le funzioni già riservate a questi organismi dalla 635.

L'altro concetto espresso dal Presidente Segni, e cioè del carattere integrativo degli interventi previsti dal "Piano", dovrà trovare effettiva applicazione: mi auguro, anzi, che questa integrazione, in concreto, si attui anche con una specifica sostanziale assegnazione di fondi alla legge 991 in aumento ai finanziamenti ordinari. Ritengo infatti che questa legge, opportunamente modificata secondo le esperienze del suo primo decennio di applicazione, dovrà essere prorogata sì da rappresentare, anche per il futuro, la legge fondamentale per la montagna italiana.

Distinti ossequi.

Mario Berti

ALL'ESAME DEGLI OPERATORI NAZIONALI

I problemi economici della pastorizia

L'attuale orientamento dell'economia agricola lascia grandi possibilità di estensione e di potenziamento all'impresa armentizia chiamata a valorizzare vaste superfici di terreno scarsamente produttivo, un po' ovunque diffuse in tutto il territorio nazionale, ma riguardanti, in particolare, la montagna appenninica e l'alta collina centro-meridionale ed insulare.

Con il tramonto del grande allevamento ovino trasumante si è spezzato l'equilibrio un tempo esistente fra la montagna e il piano costituenti una continuità pascolativa per il gregge ovino (ottobre-maggio nella pianura e giugno-settembre in montagna). —Ora la nuova struttura degli allevamenti, basata sui medi e piccoli possessori di pecore, condotti con sistemi più o meno transumanti o stanziali bradi e semibradi, nonchè poderali e casalinghi, trova, nell'Azienda agro-pastorale ed agro-silvo-pastorale, la base economica operativa ove si concentrerà nel futuro immediato l'attività preponderante dell'impresa armentizia.

Per l'azienda agro-pastorale non potrà essere fissata, in precedenza, la esatta estensione di terreno che la costituirà, e tale estensione varierà a seconda della maggiore o minore fertilità del terreno; si ritiene, comunque, che essa dovrà consentire l'allevamento di un adeguato numero di ovini, che potrà variare dai 100 ai 200 capi, corrispondente alle capacità lavorative ed alle esigenze autonome di vita di un normale nucleo familiare costituito dalle tre alle cinque unità lavorative comprensive di uomini, donne e ragazzi.

Negli ambienti agricoli si ritiene che la pecora continuerà ad avere la sua antica tradizione d'insostituibile valorizzazione di superfici pascolive nelle quali la cotica erbosa di pascoli e prati-pascoli rappresenta la migliore protezione del suolo dalla azione depauperatrice delle avversità ambientali.

In analogia di quanto si opera negli altri settori dell'economia agricola, si ritiene però necessario operare con il fine preciso di elevare l'attuale depresso reddito dell'impresa armentizia. A tale proposito saranno concretati e sviluppati nei prossimi mesi tutti i mezzi ideonei per valorizzare e difendere i prodotti del gregge. —

Per il prodotto « lana » si insisterà sulla continuità dell'organizzazione dello ammasso volontario, in quanto esso, oltre alla evidente funzione economica, assolve anche una funzione di carattere tecnico commerciale. Trattasi della possibilità offerta dall'azione ammassatoria di fare acquistare alla nostra lana, mercè la selezione dei velli delle singole e numerosissime partite, in cui si articola la nostra produzione armentizia, quei caratteri di stabile omogeneità che l'acquirente ricerca ed apprezza altamente nelle lane estere fino a pagarle, a parità di resa e qualità, a prezzi superiori alle nostre. Presentare all'industria tessile partite di lana grezza o semilavorata omogenee e rispondenti a determinati gruppi merceologici ben precisati, significherebbe fare un passo decisamente in avanti per il facile e vantaggioso collocamento del prodotto. Si ritiene inoltre che altri adeguati provvedimenti che saranno richiesti agli organi di Governo per consolidare e sviluppare la particolare attività del settore armentizio, contribuiranno a porre il problema dell'allevamento su nuove basi, anche nel quadro della versione delle colture e dell'organizzazione delle produzioni zootecniche.

Intanto, per i prodotti lattiero-caseari del settore ovino sono in corso, da parte della « Coltivatori Diretti » alcune iniziative per la costituzione di Organismi associativi aventi il preciso compito di estendere i moderni criteri tecnici ed organizzativi di lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti stessi onde consentire la loro immissione graduale nel mercato e il ricavo dei prezzi remunerativi.

Poichè i problemi economici dell'Allevamento ovino si innestano, evidentemente, sul problema sociale, si ritiene che il Governo non mancherà di considerarli nel loro aspetto globale, onde dare nuovo incitamento alla ripresa dell'armentizia e nuovo respiro alle benemerite categorie pastorizie.

Le venti Camere di Commercio dell'Arco Alpino al Convegno di Belgirate

In vista della nuova legge sulle aree depresse del Centro-Nord, in fase di studio presso il Comitato dei Ministri presieduto dall'on. Pastore, i Rappresentanti delle Camere di Commercio dell'Arco Alpino in occasione del Convegno tenutosi a Trento, avevano rilevata la necessità di rappresentare in forma unitaria ed organica le necessità di intervento da attuarsi nelle loro Provincie.

Per prendere accordi sull'impostazione di questo studio e sulla metodologia da seguire, i Presidenti ed i Segretari Generali delle venti Camere di Commercio interessate si sono riunite il 9 gennaio in un Convegno organizzato a Belgirate dalla Camera di Commercio di Novara.

Alla riunione erano presenti il Sottosegretario senatore Spagnolli, il prof. Di Nardi, relatori al Convegno di Trento, e i rappresentanti dell'U.N.C.E.M., del Ministero delle Aree depresse, della C.E.E.

Nel Convegno, in base alla relazione introduttiva del sottosegretario Spagnolli e a quella del prof. Di Nardi, i convenuti hanno concordato sulla necessità che ogni Camera di Commercio predisponga, sulla base dei dati e degli studi già effettuati da vari Enti ed organizzazioni, un piano provinciale di iniziative capaci di risollevare la situazione economica e sociale delle zone montane e depresse della Provincia.

Questi studi provinciali della situazione locale e della possibilità di sviluppo delle varie zone, saranno successivamente coordinati in uno studio organico generale, che verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per le aree depresse.

Nel chiudere il Convegno, il Sottosegretario Spagnolli ha potuto constatare con soddisfazione l'unanime volontà delle Camere di Commercio dell'Arco Alpino di impegnarsi a fondo nella difficile opera di contribuire al risollevamento economico delle zone depresse, che garantirà anche ai montanari delle Alpi una vita migliore.

A FAVORE DEL CENTRO NORD

Istruzioni integrative per l'applicazione della legge su artigianato e piccola industria

Ad integrazione delle istruzioni diramate con circolare numero 350.390, del 23 gennaio c.a., circa l'applicazione dello articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, il Ministero delle Finanze ha diramato la seguente circolare:

Territori inclusi in comprensori di bonifica montana.

Questi territori non vanno riconosciuti di diritto località economicamente depresse, non presentano le caratteristiche richieste dalla legge per essere classificati montani. Infatti la loro inclusione nei comprensori di bonifica montana avviene soltanto per esigenze di sistemazione produttiva di determinare zone e di organicità dell'intervento pubblico e non figurano nell'elenco dei Comuni montani compilato a cura della Commissione Censuaria Centrale.

Nuove imprese artigiane e nuove piccole industrie che si costituiscono, dopo l'entrata in vigore della legge, su territori di Comuni che soltanto successivamente vengano riconosciuti appartenenti a località economicamente depresse dal Comitato dei Ministri.

Si ritiene che l'esenzione decennale non possa negarsi ogni qualvolta sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalla legge per beneficiare della esenzione.

Poichè in attesa della deliberazione del Comitato dei Ministri può essere stato effettuato un accertamento, con conseguente iscrizione a ruolo, gli interessati dovranno produrre domanda documentata ai competenti Uffici delle imposte entro il termine legale previsto per dicorrere contro i ruoli, decorrente dalla pubblica notifica, da parte del Comune, dell'avvenuto riconoscimento di località economicamente depressa.

Elenco dei Comuni montani

Com'è noto l'elenco dei Comuni montani, i quali sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse agli effetti dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è suscettibile di variazioni (esclusioni e aggiunte) per il fatto che, ai fini della classificazione di territorio montano, influisce, oltre che l'altitudine anche l'ammontare dei redditi dominicale e agrario che può aumentare o diminuire in conseguenza di revisioni.

Potrebbe verificarsi, pertanto, che nuove imprese artigiane e nuove piccole industrie alle quali sia stata concessa l'esenzione decennale perchè costituitesi in Comuni originariamente classificati montani, si vengano a trovare in Comuni che tali non sono riconosciuti in epoca successiva.

Questo Ministero dichiara che la esenzione può essere mantenuta per tutto il decennio, a nulla influendo il fatto che il Comune successivamente non sia più compreso nell'apposito elenco.

Territori (Comuni) classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, riconosciuti di diritto località economicamente depresse. Limiti di popolazione.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, numero 635, stabilisce che « sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Per questi territori il riconoscimento di località economicamente depressa avviene *ope legis* nella considerazione che la classificazione di territorio montano costituisce di per sè un riconoscimento, già legislativamente operante, del carattere depresso del territorio medesimo. E poichè, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, numero 637, sono considerati territori montani i Comuni censuari aventi le particolari caratteristiche fissate dalle citate disposizioni, si dichiara che, per i territori montani i quali sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, il limite di 10.000 abitanti stabilito nel primo comma dell'art. 8 della legge n. 635, del 1957, va riferito alla popolazione del Comune censuario.

Nuove imprese artigiane e nuove piccole industrie-Concetto.

Secondo quanto stabilito espressamente dalla legge, destinatari della agevolazione sono le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che sorgono in talune località economicamente depresse dell'Italia centro-settentrionale dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Lo impianto delle anzidette imprese artigiane e industriali nelle località summenzionate nel periodo di tempo che va dal 18 agosto 1957 al 30 giugno 1965 (termine entro cui, secondo la legge, deve essere portato a compimento il potenziamento delle zone di che trattasi), è, pertanto, condizione necessaria per la concessione dell'esenzione.

Date le finalità della disposizione agevolativa che attraverso l'esonero fiscale vuole comunque stimolare il sorgere di iniziative nuove, questo Ministero ritiene che il concetto di novità insito nell'espressione « nuova impresa artigiana o nuova piccola industria » debba essere riferito allo oggetto dell'impresa nel senso che il beneficio della esenzione spetta anche nel caso che una impresa già esistente — ovunque il suo soggetto abbia il domicilio fiscale — impianti un altro opificio (*con carattere artigiano o di piccola industria*), a nulla influendo il fatto che nel Comune esistano altri opifici del genere.

Si ritiene, poi, che l'esenzione non possa negarsi quando il nuovo opificio venga da una impresa che ha già sul posto un altro opificio per lo svolgimento della medesima attività. In questo caso, tuttavia, è condizione indispensabile per poter beneficiare dell'esonero che il nuovo opificio sia completamente indipendente e costituisca una entità a sè stante rispetto all'opificio preesistente. E' ovvio che, una volta concesso il beneficio, il diritto alla esenzione può essere conservato soltanto se e fino a quando permanga la summenzionata condizione.

L'esonero, inoltre, si rende applicabile anche quando, demolito completamente un opificio preesistente per disposizione della pubblica autorità (ragioni di sicurezza, motivi di carattere sanitario, ecc.), ne venga ricostituito uno completamente nuovo che svolga la medesima attività o nel caso di imprese di nuova costituzione che rilevino gli impianti di imprese fallite.

E' da escludere, invece, che la norma agevolativa possa trovare applicazione nel caso di semplice ampliamento (anche se l'ampliamento comporta l'esecuzione di nuove opere o l'istallazione di nuovi impianti), di trasformazione, di rammodernamento di opifici già esistenti nelle zone stesse o di trasferimento di imprese o attività produttive — già operanti altrove — nei territori in cui si rende applicabile la norma di esonero, e, in generale, nel caso di imprese che siano da considerare cessate e riattive, anche sotto altra forma o denominazione, *al precipuo scopo di beneficiare della norma esonerativa.*

Nessun dubbio dovrebbe sorgere circa il concetto di piccola industria, dato che è la legge medesima che ne dà la definizione: quella che impiega normalmente non oltre 100 operai. In conseguenza gli impiegati non vanno computati ai fini del calcolo di cui sopra.

Si precisa che sono da ritenere operai coloro che si considerano tali secondo la legge o il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro. Nell'ipotesi che il rapporto di lavoro non sia regolato, nè dalla legge nè dal contratto collettivo, gli Uffici terranno conto dei regolamenti interni e di ogni elemento (classifica secondo l'organico, ferie, periodo di retribuzione, trattamento di quiescenza, indennità di licenziamento, ecc.), in base ai quali possa fondatamente attribuirsi al prestatore di opera la qualifica di operaio.

Non sono, inoltre, compresi tra gli operai i giovani che, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dello apprendistato, modificata con

(*Continua in 4ª pag.*)

NELLA COMMISSIONE TECNICO-LEGISLATIVA

SEZIONE TURISMO-ARTIGIANATO-PICCOLA INDUSTRIA

Mercoledì 16 dicembre 1959, alle ore 17, si è riunita la nuova Sezione Turismo-Artigianato-Piccola Industria, sotto la presidenza dell'avv. G. Rinaldi e alla presenza dell'avv. G. Bosisio, Presidente della Commissione Tecnico-Legislativa.

Dopo le opportune precisazioni circa l'impostazione dei lavori della nuova Sezione risultante dalla fusione della Sezione Turismo-Caccia e Pesca e di quella per l'Artigianato e Piccola Industria, i Commissari esaminano la necessità di seguire attentamente gli studi attualmente in corso presso il competente Ministero e l'apposita Commissione ministeriale per l'articolazione centrale e periferica del turismo.

Viene quindi presa in esame la legge 27 luglio 1959, n. 622, che dispone nuovi interventi in favore dell'economia nazionale; e in modo particolare gli articoli 55 e 56 sul credito alberghiero e i contributi per opere ed impianti turistici.

Dopo lunga e profonda discussione della materia, la Commissione dispone la formulazione di un voto diretto a chiedere che il 50% delle somme destinate dai predetti articoli 55 e 56 al credito alberghiero ed ai contributi per l'esecuzione di lavori concernenti opere ed impianti di incremento turistico, venga riservato ai territori classificati montani; che i finanziamenti siano limitati ad un massimo di 10 milioni per ciascuna opera, onde consentire di soddisfare un grande numero di piccole e medie iniziative; e infine che i contributi sull'art. 56 vengano erogati con precedenza alle richieste degli Enti pubblici (Comuni, Consigli di Valle e Comunità Montane, Consorzi di Bacini Imbriferi Montani, ecc.).

SEZIONE LAVORI PUBBLICI E AREE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

La nuova Sezione « Lavori Pubblici e Aree Depresse del Centro-Nord » della Commissione Tecnico-Legislativa si è riunita presso l'U.N.C.E.M., in Roma, il 16 dicembre scorso sotto la presidenza del dottor Piazzoni, il quale ha brevemente illustrato il nuovo orientamento dei lavori in riferimento ai problemi delle Aree Depresse del Centro-Nord che la Giunta Esecutiva dell'Unione ha creduto opportuno assegnare alla Sezione stessa. La partecipazione del dottor Gobello, valoroso Esperto della materia, sarà di valido aiuto alla Commissione.

Sono quindi stati esaminati i dati sulle ultime alluvioni, i quali confermano ogni volta di più nella necessità di affrontare a fondo i problemi del guardianaggio idraulico, delle difese spondali e del dragaggio dei corsi di acqua montani.

Scendendo quindi all'esame della legge 635 viene discussa la necessità di fissare opportuni criteri di classificazione e di delimitazione delle località economicamente sottosviluppate, l'opportunità che i territori montani siano di diritto riconosciuti « zone depresse » a tutti gli effetti, che gli incentivi di sviluppo economico da sollecitarsi siano quelli diretti all'agricoltura, alla piccola e media industria, all'artigianato, al turismo e all'istruzione professionale, ed infine che i mezzi per attuarli siano la concessione di mutui a basso interesse e quello di contributi.

Viene sottolineata in modo particolare l'importanza dei piani di sviluppo e quindi la necessità della articolazione di un apposito Istituto di Credito per le zone sottosviluppate del Centro-Nord, sul tipo della Cassa per il Mezzogiorno.

GOVERNO E MONTAGNA

Contributi legge per la Montagna

La Direzione Generale delle Foreste del Ministero dell'Agricoltura ha impartito disposizioni per quanto riguarda la erogazione di contributi fino a 500 mila lire ai sensi dell'art. 3 della legge per la montagna, per i quali è prescritto un rigido criterio cronologico

Le istruzioni sono state determinate da obiezioni mosse dagli organi periferici in merito alla opportunità o meno di ripartire equamente lo stanziamento fra i Comuni interessati, nel casi che molte istanze riguardanti una determinata zona risultino registrate le une appresso alle altre, ed il fatto che laddove esistono forti giacenze di domande, i Comuni di recente classifica verrebbero per ora praticamente esclusi dalle provvidenze di legge.

Al riguardo la Direzione Generale delle Foreste ritiene che anche in questi casi per le domande debba essere seguito ancora il criterio cronologico. Si tratterà, ha aggiunto la D.G.F., di ripartire preventivamente la disponibilità totale fra i vari comuni in relazione alla estensione dei territori montani. Tale ripartizione, aggiungono le istruzioni, potrebbe essere opportunamente esaminata in sede regionale per meglio uniformare i criteri generali ed evitare sfasamenti in territori contigui.

Costo di uso dell'energia

Il Ministero dell'Agricoltura è intervenuto presso gli altri Dicasteri interessati per conseguire una maggiore uniformità nel costo di uso dell'energia elettrica nelle campagne.

L'azione del Ministero dell'Agricoltura è derivata dal fatto che attualmente le spese di allacciamento e di impianto e le tariffe di consumo variano notevolmente da zona a zona, raggiungendo, soprattutto nel Mezzogiorno, livelli assai elevati.

L'eccessivo costo degli impianti elettrici in agricoltura rende praticamente impossibile un maggiore impiego di energia, specialmente negli impianti di irrigazione che, invece, sarebbe richiesto dalle nuove esigenze del progresso tecnico e dalle prospettive di sviluppo economico e sociale dell'agricoltura meridionale.

A quanto risulta l'azione del Ministero rispecchia gli analoghi passi compiuti nella stessa direzione dalle organizzazioni agricole, le quali, a suo tempo, hanno presentato proposte al CIP per una più rispondente regolamentazione della materia.

All'Amministrazione Provinciale di Bologna

riunione per i Comuni danneggiati dal maltempo

Si è svolta presso l'Amministrazione provinciale di Bologna Unione Regionale delle Province Emiliano-Romagnole, cui hanno partecipato Assessori e tecnici delle diverse Province, i Sindaci di alcuni Comuni dell'Emilia-Romagna particolarmente danneggiati dal maltempo, il geom. Piazzi, Sindaco di Ramiseto (Reggio Emilia) rappresentante della Giunta nazionale dell'Unione nazionale Comuni ed Enti montani (U.N.C.E.M.), l'ing. Mazzucato Ispettore regionale alla M.C.T.C., il dott. Bianchi Direttore dell'Ente Turismo di Bologna ed altre Autorità.

Ha aperto i lavori il Presidente dell'Unione Regionale delle Province avv. Roberto Vighi che ha illustrato il carattere della riunione ed il suo scopo fondamentale, di coordinare cioè l'azione e collaborazione degli Enti interessati dell'Emilia per quanto concerne i provvedimenti d'emergenza rivolti a far fronte alle recenti calamità atmosferiche. Tale riunione — ha detto il Presidente — fa seguito ad alcune altre dello stesso genere svoltesi a livello provinciale che sono pienamente riuscite ed a utili incontri di Amministratori provinciali e comunali con Autorità prefettizie e del Genio Civile e, per quanto riguarda Bologna, anche con il Provveditore Regionale alle OO.PP.

Ha quindi svolto la relazione il Segretario dell'Unione Regionale e membro del Consiglio Nazionale dell'U.N.C.E.M. Ezio Zanelli, che ha delineato il quadro della situazione determinatasi a seguito del maltempo nella montagna emiliana, con particolare riferimento alla viabilità ed ai danni recati all'economia locale. Ha quindi sottolineato la necessità di coordinare ancor meglio gli sforzi nelle attività degli Enti locali rivolte non solo a venire incontro alle esigenze delle popolazioni con i mezzi disponibili ma a rivendicare un maggior finanziamento della legge « per il pronto intervento » attualmente in vigore e per quello all'esame del Parlamento, riguardante sempre le calamità naturali.

Quest'ultima infatti prevede lo stanziamento di 8 miliardi mentre per la sola regione emiliana ne occorrerebbero all'incirca 3. Ha infine suggerito ai rappresentanti dei Comuni di avvalersi maggiormente nelle odierne evenienze della legge sui trasferimenti di abitati minacciati da frane.

Numerosi presenti sono intervenuti nella discussione.

L'Ispettore regionale ingegner Mazzucato si è compiaciuto dell'iniziativa dell'Unione delle Province ed ha ricordato il Suo valido interessamento verso i problemi della viabilità, opportunamente ricordati nella relazione, che sono assai preoccupanti in diverse zone della regione.

Il Sindaco Piazzi della Giunta nazionale dell'U.N.C.E.M. ha informato sull'attività delle Commissioni di studio dell'Unione nazionale Comuni ed Enti montani all'esame delle quali vi è, tra l'altro, l'elaborazione di un *Testo Unico delle Leggi per la montagna*. Ha poi informato che verrà quanto prima insediato in Emilia-Romagna la *Consulta regionale dell'U.N.C.E.M.* per lo studio dei problemi economici e sociali e amministrativi della montagna: tra questi verrà per primo esaminata l'istituzione dei Consigli di Valle.

Hanno, inoltre, preso la parola gli Assessori provinciali Patacini di Reggio Emilia, dottor Di Gianni di Parma e Lanzotti di Modena ed il Col. Berniccoli della Commissione Amministratrice della Provincia di Ravenna che hanno illustrato le situazioni locali e sottolineate sia le richieste di una pronta convocazione del Comitato regionale dell'agricoltura per esaminare il problema, sia la necessità di interessare direttamente gli ambienti parlamentari della regione.

Il Presidente dell'Unione regionale avv. Roberto Vighi ha concluso l'importante riunione riprendendo i concetti fondamentali espressi dagli intervenuti sottolineandone la validità in rapporto all'opportunità di una coordinata collaborazione su scala regionale di Enti, tecnici ed Amministratori locali.

Egli ha altresì preannunciato un incontro tra i rappresentanti dell'Unione regionale delle Province emiliane ed il Provveditorato regionale alle OO.PP. da tenersi a breve scadenza. Infine ha invitato le Amministrazioni provinciali dell'Emilia a raccogliere ed inviare all'Unione regionale una dettagliata documentazione dei danni subiti perchè possa essere tempestivamente ed unitariamente segnalata agli Organi competenti.

Per una svista del proto nella cronaca sulle « Deliberazioni della Giunta Esecutiva dell'Uncem » figurava firmatario del 1 ordine del giorno il sig. Pogini. Deve correttamente leggersi Isoliero Ragnini (Comunità del Monte Amiata).

Mario Bandini Pres. del C.S.A.

Su proposta del Ministro dell'Agricoltura on. Rumor il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del prof. Mario Bandini a Presidente del Consiglio Superiore della Agricoltura e delle Foreste. La nomina del Prof Bandini all'alta carica viene posta, negli ambienti del Ministero dell'Agricoltura, in relazione con la ferma volontà del Ministro Rumor di rendere efficiente il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, anche in vista della realizzazione del piano di sviluppo agricolo, alla stesura del quale il prof Bandini ha attivamente collaborato.

Pioppicoltura a Nord

Si sono riuniti a Milano, presso l'Unione agricoltori, i rappresentanti delle Sezioni emiliane e lombarde dell'Associazione pioppicoltori italiani. Nel corso del convegno sono stati esaminati i problemi del settore, con particolare riguardo alla situazione del mercato del legno nazionale ed alle prospettive dei mercati esteri per il prossimo futuro. I convenuti hanno fermato la loro attenzione sugli orientamenti ministeriali intorno al trattamento da usare nei confronti dei nuovi impianti e in ordine al problema delle pertinenze idrauliche.

* SEZIONE BACINI IMBRIFERI MONTANI *

Iniziamo da questo numero la pubblicazione di una pagina mensile dedicata ai problemi della Sezione Bacini Imbriferi Montani. Dirigenti di Consorzio, Amministratori e studiosi sono invitati alla collaborazione con l'invio di articoli e notizie che dovranno pervenirci per la tempestiva pubblicazione, entro il 5 di ogni mese.

Riunito a Bergamo l'Esecutivo dei BIM

Il giorno 19 dicembre u.s. si è tenuta a Bergamo, presso la sede del Consorzio B. I. M. Brembo-Serio-Lago di Como, la prima riunione del Comitato Esecutivo della Sezione Bacini Imbriferi Montani.

Sono intervenuti alla riunione il Presidente della Sezione, avv. Gianni Oberto, i membri dell'Esecutivo: cav. Baldovin, avv. Benedetti, dott. Ghedina, professor Mazzoli, geom. Puppi, avv. Bosisio e avvocato Rinaldi, il Segretario della Sezione dott. Luigi Pezza e il geom. Parola capo dell'Ufficio B.I.M.

Dopo aver portato il saluto del Presidente della U.N.C.E.M., sen. Giraudo, l'avv. Oberto ha tracciato a grandi linee il piano di lavoro che dovrà essere svolto dalla Sezione con particolare riferimento allo studio di norme modificative delle leggi 959 e 1377 per una loro migliore e più razionale applicazione, annunciando inoltre che la proposta di legge interpretativa della 959 con l'approvazione avvenuta il giorno precedente da parte della Camera è ormai diventata legge.

Sull'esposizione del Presidente si è aperta la discussione nella quale sono intervenuti: l'avv. Rinaldi, che ha ringraziato la Presidenza per aver scelto Bergamo quale sede della prima riunione.

L'avv. Benedetti, che ha proposto un accurato studio sull'impiego dei sovracanoni sì da permettere di chiarire perplessità e diversità di applicazione della legge da parte dei vari Consorzi.

Il dott. Pezza a questo proposito ha informato di aver iniviato a tutti i Consorzi B.I.M. un questionario sull'attuale impiego dei sovracanoni. Ha rilevato inoltre la necessità di chiarire la procedura per l'approvazione dei piani di finanziamento e investimento pluriennali, in quanto si possono verificare conflitti di competenza fra i Provveditorati OO.PP. e Uffici del Genio Civile per l'approvazione delle singole opere comprese nei piani.

Il cav. Baldovin ha illustrato i criteri orientativi dell'impiego dei sovracanoni attuati dal suo Consorzio, con particolare riferimento alla creazione di scuole di qualificazione, di sviluppo artigianale con ricerca di nuove attività produttive, opere pubbliche, sviluppo turistico e miglioramento assistenza, con la creazione di nuovi centri ospedalieri. Ha fatto presente che qualche G.P.A. si è opposta all'assegnazione di contributi a singoli Comuni e intendendo vengano finanziate esclusivamente opere di interesse comune.

L'avv. Bosisio, dopo aver portato il saluto della Commissione Tecnico-Legislativa dell'U.N.C.E.M. si è detto del parere che nelle norme modificative della 959 non si debbano fissare criteri rigidi nell'impiego dei sovracanoni, ed inoltre che alla G.P.A., non spetti la tutela di merito ma solo quella di legittimità sugli atti dei Consorzi B.I.M.

Il prof. Mazzoli ha ritenuto utile un continuo scambio di esperienze fra i vari Consorzi, mentre ha rilevato opportuno l'impiego dei sovracanoni per la costituzione di scuole di qualificazione dei giovani sì da poter permettere l'emigrazione di una mano d'opera specializzata.

Il geom. Puppi si è dichiarato d'accordo sull'opportunità che i Ministeri competenti emanino sollecitamente circolari chiarificatrici agli Uffici periferici per una migliore applicazione della legge specie per quanto riguarda l'impiego dei sovracanoni e alcune questioni di carattere fiscale.

In chiusura di riunione è stato annunciato che mensilmente, sull'organo dell'U.N.C.E.M. «Il Montanaro di Italia», verrà riservata una pagina dedicata all'attività dei Consorzi B.I.M., alla quale saranno invitati a collaborare tutti i Consorzi con l'invio di materiale.

Confermata per il 1960 la quota di iscrizione alla sezione in ragione del 2 per mille sui sovracanoni introitati, l'Esecutivo su proposta del Presidente ha stabilito che la prossima riunione si tenga il giorno 30 gennaio 1960 presso il Consorzio B.I.M. Adige di Bolzano.

Qui a fianco è integralmente riprodotta la Circolare N. 158 del Ministero delle Finanze, D. G. del Demanio.

LEGGE 27 DICEMBRE 1953, n. 959
SOVRACANONI IDROELETTRICI
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1959

MATURATO		
Versamenti alla Banca d'Italia		L. 12.799.961.803
Versamenti ai Consorzi (°)		L. 4.380.930.058
Totale versamenti		
Da versare		
Liquidazioni a favore dei Consorzi e Comuni		
	L. 31.796.748.214	
	L. 17.180.891.861	L. 17.180.891.861
	L. 14.615.856.353	
		L. 15.631.348.462
Da liquidare		L. 1.549.543.399

(°) Mancano i dati relativi al B.I.M. Parma.

RIPARTO DEI SOVRACANONI AI COMUNI RIVIERASCHI E PROVINCE

Per poter provvedere, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, all'emissione del formale provvedimento di liquidazione e di ripartizione del sovracanone a favore degli Enti locali (Comuni rivieraschi e Provincie) a carico dei concessionari delle derivazioni d'acqua pubblica per produzione di energia elettrica, è necessario acquisire, preliminarmente, particolari elementi, per l'accertamento dei quali questo Ministero si è sempre avvalso, e si avvale tuttora, della indispensabile collaborazione degli Uffici del Genio Civile e delle Prefetture nelle cui circoscrizioni ricadono le derivazioni stesse.

Si è, però, rilevato che non tutti i predetti Uffici adottano gli stessi criteri nell'espletare le istruttorie di competenza tendenti, tra l'altro, com'è noto, essenzialmente, a stabilire:

1) la quantità di energia nominale media annua tassabile;

2) l'entità degli eventuali danni derivati agli Enti interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;

3) la misura unitaria del sovracanone;

4) la ripartizione del sovracanone fra gli Enti locali.

Pertanto, questo Ministero, d'intesa con i Dicasteri dei Lavori Pubblici e dell'Interno, allo scopo di assicurare uniformità delle predette istruttorie, molto spesso complesse e laboriose, e rendere, per quanto possibile, più agevole il compito degli Uffici e, conseguentemente, più rapido il disbrigo delle istruttorie stesse, reputa opportuno suggerire le seguenti direttive di massima.

Determinazione della potenza nominale media annua tassabile.

Mentre la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, commisura il sovracanone alla potenza nominale concessa, l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, invece, dispone che il sovracanone va commisurato alla potenza nominale media annua trasportata oltre il raggio di 15 Km. dal territorio dei Comuni rivieraschi della derivazione e fuori della Provincia.

Al riguardo, premesso che la dizione «raggio» di cui sopra deve intendersi come espressione geometrica, vari sono, com'è noto, i metodi ed i procedimenti che possono essere seguiti per determinare la energia trasportata: tra questi, il più semplice è l'accertamento — tramite anche eventualmente l'Ufficio Tecnico Imposte Fabbricazione — della energia prodotta annualmente misurata ai contatori diminuita quella consumata nel predetto raggio divisa per il numero di ore di funzionamento medio dell'impianto (6.400) e per il coefficiente di rendimento medio globale dell'impianto stesso che può assumersi mediante in 0,75, secondo la seguente formula:

$$\frac{Kwh.}{6.400 \times 0,75} = Kw.\ no.\ ta.$$

Determinazione dei danni.

Premesso che non sempre è agevole la individuazione e la valutazione degli elementi che possono concorrere, di volta in volta, a stabilire l'entità delle conseguenze pregiudizievoli causate nell'ambito del territorio degli Enti locali dalla costruzione degli impianti idroelettrici, è chiaro che i danni — ai quali in particolare accenna la citata legge 4 dicembre 1956, n. 1377, — non possono essere che quelli eventualmente causati in conseguenza della effettuazione delle opere di sbarramento del corso di acqua, di costruzione degli invasi, di trasporto delle acque alle turbine, di restituzione e di scarico.

Pertanto, gli elementi che, nella generalità dei casi, possono, di volta in volta, ed in varia misura, concorrere a determinare gli eventuali danni sono, in via indicativa, quelli attinenti alle occupazioni ed asservimenti di zone di terreno, alle aperture di cave ed interruzioni di strade, alla diminuzione di fonti di guadagno a seguito della eliminazione della pesca e di scemata amenità turistica della zona o alla diminuzione di cespiti (tributi) con la eliminazione di opifici locali, all'impoverimento delle falde idriche ai fini dell'utilizzazione di acque potabili costringendo alla ricerca di altre sorgenti, alla riduzione della produttività del territorio per mancata irrigazione, ecc.

E' chiaro che nel procedere alla valutazione, caso per caso, di tali elementi onde determinare, con criteri di equità ed obbiettività, l'entità dei danni, dovrà tenersi conto degli eventuali benefici che gli Enti stessi hanno potuto trarre dalla costruzione degli impianti, quali l'impiego — saltuario o continuato — della mano d'opera e delle maestranze locali, la costruzione di opere, fabbricati ed immobili a spese dei concessionari delle derivazioni che avrebbe dovuto invece far carico totale o parziale ai Comuni, nonchè la costruzione di immobili influenti sul favorevole gettito dei tributi locali, la eventuale alimentazione del commercio, delle industrie e del turismo della zona ecc.

Misura unitaria del sovracanone.

Com'è noto, la misura unitaria massima di sovracanone è: di L. 2 per cavallo dinamico per il periodo fino al 31 dicembre 1946 (primo comma, art. 53); di L. 109 per Kw. (pari a L. 80 per HP.) dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1948 (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24) e di L. 436 per Kw. (pari a L. 320 per HP.) dal 1° gennaio 1949 in poi (primo comma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 e secondo comma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377).

Al riguardo, è da tener presente che in nessuna delle sopracitate disposizioni di legge è fatto qualche accenno alle modalità da seguire o agli elementi da valutare per stabilire la misura unitaria di sovracanone.

Pertanto, questo Ministero continuerà, secondo la prassi costantemente seguita, a tener presenti le proposte che, di volta in volta, vengono avanzate.

Essenziale è, però, che tali proposte siano fondate su elementi che, pur non potendo essere sempre fissi ed uniformi, abbiano, in genere, lo scopo di illustrare la situazione locale e dimostrare che le proposte stesse sono state ispirate a criteri di obiettiva valutazione.

Fra tali elementi, oltre gli eventuali danni o benefici derivati ai Comuni rivieraschi della derivazione interessata, potranno essere considerati, in via esemplificativa, la situazione finanziaria dei Comuni stessi, la natura ed importanza dell'impianto idroelettrico ed i suoi risultati economici di gestione nonchè la misura unitaria adottata ed i relativi criteri che l'hanno fatta adottare per altre derivazioni della zona per le quali sia stato già liquidato o riliquidato il sovracanone.

Ripartizione del sovracanone per gli Enti interessati.

E' questo uno dei punti più delicati delle trattazioni di sovracanone, sul quale questo Ministero richiama, in particolare, l'attenzione delle Prefetture.

E' noto che gli Enti interessati alla liquidazione del sovracanone sono i Comuni rivieraschi delle derivazioni e le relative Provincie sul cui territorio insistono le derivazioni stesse.

Molto vaghi, in verità, sono i criteri suggeriti dalle vigenti di-

(Continua in 4 pag.)

Riunioni del Comitato Esecutivo B. I. M.

Il Comitato Esecutivo della Sez. B.I.M., nella seduta del 19 dicembre 1959, ha indetto una riunione di Segretari di Consorzio allo scopo di mettere a punto elementi da sottoporre al Comitato Esecutivo per le deliberazioni che riterrà opportuno.

La riunione si terrà il 25 gennaio p. v. alle ore 9,30 a Como, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale (g. c.) con la discussione del seguente o.d.g.: 1) esame questionari sull'impiego dei sovracanoni ed elaborazione dei dati; 2) procedura per l'approvazione programmi degli investimenti e competenza Provveditorati OO.PP., Uffici del Genio Civile e G.P.A.; 3) varie.

*

Lo stesso Comitato Esecutivo è convocato per il giorno 30 gennaio (alle ore 10) presso la sede del Consorzio B.I.M. del fiume Adige - Via Talvera n. 18, Bolzano, per l'esame del seguente o.d.g.: 1) Impiego sovracanoni; 2) Approvazione programma investimenti; 3) Commissione studio per modifica legge 959; 4) Varie.

Il prossimo numero de «Il Montanaro d'Italia» — che uscirà il 30 gennaio p. v. — recherà una pagina completamente dedicata all'attività delle varie Comunità Montane e dei Consigli di Valle.

Si prega di far pervenire il materiale d'informazione presso la nostra Direzione in tempo utile per la pubblicazione.

IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA 1377

Commento di un Presidente di Consorzio

Sono quelli che spettavano fino al 1956 alle Provincie e ai Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici per l'energia che veniva trasportata oltre i 15 Km. dal luogo di produzione e che dal 1957 spettano invece alle Provincie e ai Comuni stessi in misura da determinare caso per caso dal Ministero delle Finanze per un massimo di L. 436 per ogni Kw. di potenza nominale concessa. Sono denari quindi che da anni Provincie e Comuni attendono direttamente dai concessionari d'impianti e che, come quelli dovuiti ai Bacini Imbriferi montani, coi quali non si devono confondere, faticano a risalire i fiumi per soddisfare alle necessità locali. Anche per essi non sono pochi i motivi di inquietudine delle Amministrazioni creditrici ed i dissensi sorti a causa dell'imprecisione delle leggi (art. 53 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e legge 4 dicembre 1956, n. 1377).

I primi decreti di liquidazione emessi dal Ministero delle Finanze hanno procurato gravi delusioni, sia per la misura delle somme liquidate che, e soprattutto, per i criteri di ripartizione adottati. Le ragioni dello scontento sono state rese note al Ministero che, riconoscendone la fondatezza, ha inteso, con circolare n. 56037 in data 22 luglio 1959 della Direzione Generale del Demanio, di fornire agli uffici periferici opportune norme interpretative delle menzionate leggi. —

Queste norme chiariscono il carattere delle leggi e forniscono utili suggerimenti di base per la loro più saggia applicazione nella determinazione della misura unitaria del sovracanone in relazione alla quantità di energia tassabile e ai danni derivati agli enti interessati in dipendenza delle costruzioni degli impianti. Non sono invero esplicitamente contemplati gli ipotetici danni futuri del tipo di quelli che hanno in questi giorni terrificato l'opinione mondiale per il disastro di Fréjus e che tengono in apprensione molti paesi a valle di grandi impianti. Precisa tuttavia il Ministero che accanto agli elementi da esso elencati a titolo esemplificativo ricorrono spesso altri elementi da valutare caso per caso. Così si pronuncia il Ministero anche in materia di ripartizione dei sovracanoni.

Non possiamo non apprezzare le ottime disposizioni diramate, anche quando si chiede la "indispensabile collaborazione degli uffici del Genio civile e delle Prefetture nelle cui circoscrizioni ricadono le derivazioni di acqua".

Un errore ci pare di dover rilevare nelle istruzioni relative al riparto: intendiamo riferirci alla formula

$$\frac{p.\,s.\,l.}{E\,(p.\,s.\,l.)}$$

che qualche ufficio del Genio Civile ha già applicato in passato senza correttivi e che il Ministero ripete ora nella citata circolare, sebbene precisando che essa va applicata in concorso con altri elementi. Suggerisce infatti il Ministero che si debba fare la ripartizione fra i Comuni, tenendo per base (insieme ai citati altri elementi) i numeri che si ottengono moltiplicando per ciascun Comune la popolazione (in migliaia di abitanti) per lo ammontare delle spese obbligatorie (in milioni di lire) per la lunghezza delle sponde (in Km.) del corso d'acqua utilizzato e ricadente in ogni Comune nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione.

Che questi tre elementi abbiano un importante significato nel calcolo di ripartizione è ovvio, ma che essi si debbano tra loro moltiplicare è assolutamente irrazionale.

E' cognizione elementare che per ottenere i coefficienti di ripartizione fra i membri d'una società dei guadagni o delle perdite conseguite si deve moltiplicare per ogni socio il capitale per il tempo d'impiego dello stesso, in quanto guadagni e perdite sono in diretta dipendenza dell'ammontare del capitale conferito da ogni socio e del tempo per il quale il denaro è stato usato. Ma che ci sia una qualsiasi ragione per moltiplicare gli abitanti per le spese e per la lunghezza delle sponde, si deve assolutamente escludere.

Se l'applicazione della formula suggerita non portasse a risultati impensabili, si potrebbe non attribuirle eccessiva importanza, ma l'esperienza già acquisita in materia ci costringe a formulare un esempio che valga a rappresentare l'evidenza del lamentato errore.

Due Comuni hanno rispettivamente una popolazione di 2 e di 4 mila abitanti, hanno sostenuto 20 e 40 milioni di spese, e il loro territorio è bagnato per 5 e 10 chilometri. Il riparto sarà fatto in base ai numeri 200 e 1600, che sono i prodotti dei tre fattori di ciascun Comune, che è come dire in ragione di 1 a 8. Il secondo Comune dovrebbe cioè avere otto volte il primo, mentre in buon senso gli attribuirebbe soltanto il doppio del primo (salvi sempre i ritocchi da fare per la presenza di altri elementi di valutazione).

Ci pare poi che non sarebbe stato necessario introdurre una formulazione di calcolo, dopo che nella stessa legge comunale e provinciale è previsto il modo di ripartire le spese che i Comuni contraggono insieme per fini comuni, e che, per analogia, le entrate in parola potrebbero essere ripartite con lo stesso metodo (ripartizione complessa e non composta) in cui gli elementi si contemperano tra di loro.

Vogliamo sperare che il Ministero considererà la gravità delle conseguenze a cui ha portato e porterebbe ancora l'applicazione della formula suggerita e integrerà le date istruzioni con ulteriori precisazioni disponendo che sia provveduto d'ufficio alla riliquidazione dei sovracanoni quando siano stati commessi errori di notevole entità, senza che i Comuni debbano ricorrere al Consiglio di Stato. Ne saranno così soddisfatti i Comuni danneggiati, mentre i più favoriti guarderanno con maggior convinzione alla giustizia dello Stato.

Ezio Baldovin

BACINI IMBRIFERI MONTANI

Continuazione dalla 3 pag.

IL RIPARTO DEI SOVRACANONI

sposizioni per la ripartizione del sovracanone tra i predetti Enti. Infatti, mentre l'art. 53 suggerisce un elemento per così dire negativo, in quanto stabilisce che la quota assegnata a ciascun Comune non deve eccedere lo ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione, l'articolo 42 del Regolamento (tuttora in vigore) 14 agosto 1920, n. 1285, chiarisce che nel procedere al riparto *tra i Comuni* bisogna « tener conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 Km. e del bilancio di ciascun Comune » e, infine, lo art. 1 della legge 1956 stabilisce che la ripartizione del sovracanone *tra i Comuni e le Provincie* deve essere effettuata « tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e della entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione ».

Questo Ministero, allo scopo di dare uniformità di indirizzo alle proposte di ripartizione, che di volta in volta, le Prefetture, nella loro competenza, ritengono di fare, suggerisce quanto segue.

Per quanto concerne la ripartizione del sovracanone tra i Comuni rivieraschi della derivazione, il coefficiente di assegnazione deve essere il risultato non solo della valutazione di tutti gli elementi suggeriti dalle citate disposizioni — situazione finanziaria degli Enti desumibili dai bilanci, quantità di energia trasportata (ai sensi solo dell'art. 53), entità dei danni eventualmente subiti, ecc. — bensì anche dell'importanza e della situazione demografica, economica e topografica di ciascun Comune secondo la seguente formula:

$$\frac{p.\ s.\ l.}{E\ (p.\ s.\ l.)}$$ in cui:

p = popolazione (in migliaia) di ogni Comune;

s = ammontare spese obbligatorie (in milioni) di ogni Comune in un periodo di tempo, che sarà: *a*) l'ultimo quinquennio precedente la concessione, per le liquidazioni da effettuare ai sensi dell'art. 53; *b*) l'esercizio 1956, per le riliquidazioni da effettuare ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1377; *c*) l'esercizio precedente la concessione, per le liquidazioni da effettuare ai sensi della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1377;

l = lunghezza di sponda destra e sinistra (in Km.) del corso di acqua utilizzato ricadente in ciascun Comune nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione.

E = somma generale dei prodotti delle tre voci di ciascun Comune.

Esempio: ammesso che i Comuni interessati siano tre con i seguenti elementi:

Comune A (p = 2; s = 10; l = 5)
Comune B (p = 5; s = 20; l = 2)
Comune C (p = 8; s = 30; l = 1)

e, conseguentemente, i prodotti delle tre voci sono:

per il Comune A: 100
per il Comune B: 200
per il Comune C: 240

l'indice che concorrerà, *insieme agli altri elementi di cui sopra*, alla ripartizione sarà:

$$\text{per il Comune A} = \frac{100}{100 + 200 + 240} = 18{,}50\ \%$$

$$\text{per il Comune B} = \frac{200}{100 + 200 + 240} = 37{,}00\ \%$$

$$\text{per il Comune C} = \frac{240}{100 + 200 + 240} = 44{,}50\ \%$$

Nel caso in cui l'opera di presa sia in un affluente di modesta portata rispetto a quella del corso d'acqua principale, dove ricade invece la restituzione, è evidente che i danni che riceve un Comune rivierasco dell'affluente, per la notevole riduzione di portata dello affluente stesso conseguente alla utilizzazione, possono risultare molto più elevati di quelli di un Comune rivierasco del corso d'acqua principale, dove la stessa riduzione di portata può essere appena avvertita.

In tale caso, come in qualche altra particolare situazione del genere, per rendere più equi i risultati della ripartizione, converrà applicare un coefficiente (m), con valore variabile da 0,5 a 1, da apprezzarsi a giudizio del competente Ufficio del Genio Civile, alla lunghezza (1) di sponda inerente a quest'ultimo Comune rivierasco, per cui la formula di ripartizione sopraindicata va integrata come segue:

$$\frac{p.\ s.\ l.\ m.}{E\ (p.\ s.\ l.\ m.)}$$

Se, come nella normalità dei casi, alla ripartizione del sovracanone concorre anche l'Amministrazione Provinciale, devesi far rilevare che mentre per la liquidazione ai sensi dell'art. 53, la quota da attribuire alla Provincia è fissa — un quarto, cioè, del sovracanone liquidabile sulla parte di potenza trasportata fuori del suo territorio — per la liquidazione o la riliquidazione ai sensi della legge del 1956 non solo la quota da attribuire alla Provincia non è fissa, ma non è stato neanche precisato in base a quali elementi sia da attribuire la quota stessa, salvo il generico richiamo alle condizioni economiche ed all'entità dell'eventuale danno, riferibile, però, quest'ultimo, più strettamente ai Comuni.

Pertanto, questo Ministero richiama la particolare attenzione delle Prefetture a che la proposta della quota da attribuire eventualmente alla Provincia per effetto della liquidazione o della riliquidazione del sovracanone ai sensi della legge del 1956 sia, di volta in volta, informata a criteri di opportunità ed obiettività, tenedo presente, tra l'altro, il numero dei Comuni che concorrono alla ripartizione nonchè lo scopo della citata legge che è stato essenzialmente quello di apportare un certo incremento agli esausti bilanci Comunali.

Il Ministro: TAVIANI

Miglioramenti economici al personale degli E. L.

Con riferimento ai miglioramenti economici a favore del personale degli Enti Locali, previsti dall'art. 16 *della legge* 27 *maggio* 1959, n. 324, *permane generale lo stato di difficoltà finanziaria da parte dei Comuni di dar seguito agli aumenti.*

In proposito il Senato, nella seduta del 30 *apri le* 1959, *aveva approvato un O.d.G. dei Senatori Cenini, Trabucchi e Conti, con il quale si richiedevano al Governo particolari provvedimenti per consentire ai Comuni l'applicazione integrale della Legge.*

Nell'attesa che la richiesta abbia al più presto una pratica attuazione nell'interesse della benemerita categoria del personale degli Enti Locali, ricordiamo il testo dell'O.d.G.:

« Il Senato, visto **il disegno di legge riguardante i miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza;**

Considerato **che la prevista estensione ai dipendenti degli Enti Locali dei benefici economici di cui sopra, per quanto auspicabile, comporterà ulteriori aggravi ai bilanci degli stessi e che tale problema andrà ad aggiungersi agli altri tuttora aperti, come ad esempio la copertura dei disavanzi dei bilanci deficitari, le spese di manutenzione ordinarie delle strade comunali e provinciali, fa voti che venga immediatamente studiato il modo di copertura degli oneri inerenti a detta applicazione, in tutti i casi d insufficiente disponibilità delle entrate ordinarie.**

Indica **in un eventuale maggiore contributo, da parte dello stato, nelle spese sostenute dagli Enti Locali per compiti che riguardano lo Stato stesso, in aggiunta a quanto già proposto con provvedimenti legislativi in esame, od in una maggiore partecipazione degli Enti Locali a talune delle entrate fiscali dello Stato, uno dei modi che sembrano più idonei per provvedere nel senso su indicato».**

Corsi di addestramento

Il Ministero del Lavoro ha finanziato integralmente i corsi di addestramento professionale i cui programmi erano stati a suo tempo predisposti da parte delle organizzazioni agricole.

A tale proposito negli ambienti agricoli si sottolinea la sensibilità del Ministero del Lavoro, che ha ritenuto opportuno venire incontro alle richieste in considerazione delle necessità dell'agricoltura relative alla formazione della manodopera.

A quanto risulta, inoltre, il Ministero del Lavoro ha diramato istruzioni per il pronto accoglimento delle richieste di istituzione dei cantieri di lavoro nelle provincie in cui era in vigore l'imponibile di manodopera al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dall'applicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale.

Le categorie agricole sono intervenute presso il Ministero delle Finanze al fine di far presente l'opportunità di una revisione del coefficiente di rivalutazione dei terreni agli effetti delle imposte.

Il coefficiente, che viene annualmente fissato dalla Commissione censuaria centrale, risulta ora in contrasto con l'andamento del mercato fondiario, che ha accusato negli ultimi anni sensibili regressi, mentre il coefficiente stesso è stato mantenuto in tre volte fin dal 1954.

Continuazione dalla 2 pag.

Per il Centro - Nord

legge 8 luglio 1956, n. 706, siano occupati nell'azienda in qualità di apprendisti. Ne consegue che, ogni qualvolta il numero complessivo dei lavoratori risulti superiore alle 100 unità per la presenza di apprendisti, gli Uffici distrettuali debbono eseguire un'indagine — avvalendosi di tutti i poteri loro conferiti dalla legge e interpellando, se necessario, i competenti Ispettorati del Lavoro — al fine di accertare se l'utilizzazione degli apprendisti venga fatta nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di apprendistato, computando come operai gli apprendisti nei cui confronti le anzidette disposizioni di legge non risultassero regolarmente osservate.

E' appena il caso di osservare che, sia la definizione di « piccola industria » contenuta nella norma in esame, sia quanto stabilito per gli apprendisti, ai fini del calcolo degli operai impiegati nell'impresa, valgono esclusivamente per la concessione dell'esonero decennale previsto dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Impianti gestiti da persone diverse dal proprietario.

In analogia a quanto disposto con circolare n. 350.670, del 28 marzo 1949, ai fini della applicazione del d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, portanti disposizioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, si consente che, nel caso di impianti artigiani o industriali — sempre che, s'intende, trattisi di impianti per i quali è applicabile l'esonero decennale previsto dalla legge in esame — gestiti da persone diverse dal proprietario, gli Uffici distrettuali soprassiedano alla tassazione del canone di affitto, ai fini dell'imposta sui fabbricati, fino alla scadenza dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Si consente, inoltre, che il medesimo trattamento agevolativo sia accordato, agli effetti del tributo immobiliare, anche nel caso di immobile che pur essendo costruito per le esigenze di una determinata industria senza possibilità di essere adibito ad altri usi se non con radicali trasformazioni, sia stato locato privo di ogni impianto e attrezzatura tecnica cui ha provveduto la ditta che esercita la nuova attività artigiana e la nuova piccola industria.

Nota economica
Il montanaro al mercato

Durante la prima quindicina del nuovo anno la congiuntura dei mercati agricoli non ha registrato sostanziali modifiche rispetto all'ultimo periodo della decorsa annata.

Il frumento tenero ha ancora segnato un volume di scambi piuttosto ridotto con tendenza prevalentemente calma; i prezzi, tuttavia, hanno manifestato una intonazione abbastanza resistente registrando anche in qualche piazza un leggero miglioramento; a Milano, ad esempio, il tipo mercantile ha guadagnato qualche punto; a Bologna, pur non essendosi registrate modifiche sostanziali, si è notata una tendenza lievemente più sostenuta. Per quanto riguarda il granoturco le contrattazioni sono avvenute in un mercato equilibrato; alla abbondante offerta ha fatto riscontro una attiva richiesta che ha permesso alle quote una buona resistenza sui livelli precedenti; la domanda è risultata particolarmente interessata per i tipi nazionali, più trascurata verso quelli esteri. Calmi o leggermente rivalutati *i cereali minori*, mentre i sottoprodotti della macinazione e specialmente i cruscami di frumento, la cui offerta è apparsa alquanto contenuta, hanno riconfermato i prezzi della seconda quindicina di dicembre.

Quote in rialzo *nel comparto dei legumi secchi*, dove le disponibilità risultano generalmente scarse e pertanto un lieve risveglio della domanda, che si sta verificando nell'attuale congiuntura, determina un marcato aumento dei prezzi.

Disponibilità normale ed andamento calmo per gli *ortaggi di stagione* e per la patata. In ripresa, sui mercati interni, gli scambi delle pere e delle mele. Per queste ultime, la produzione dell'annata, testè chiusasi, ha superato quella già abbondante dell'anno scorso, sfiorando i 19 milioni di quintali. A decongestionare i mercati interni, contribuisce, per fortuna, una più intensa esportazione, specialmente verso la Germania occidentale, il cui raccolto è risultato quest'anno meno della metà di quello della scorsa annata.

Il mercato della frutta secca, ha manifestato una migliore intonazione, particolarmente le mandorle in conseguenza di alcune richieste dall'estero. Stazionario il prezzo delle nocciole; in provincia di Messina si è organizzato con successo l'ammasso, che he dato la possibilità di formare partite scelte ed uniformi, meglio adatte ad essere esportate. Mercato, invece, calmo per i pinoli, con debole richiesta.

Sui mercati del vino, non si sono manifestate apprezzate variazioni, nè sul ritmo degli scambi, nè sui prezzi, che, per i vini comuni, permangono su livelli non del tutto soddisfacenti. Comunque, l'entrata in vigore col 1° gennaio della riduzione dell'imposta nella uniforme misura di lire otto il litro, determinerà una più viva richiesta dai centri di consumo con probabili favorevoli ripercussioni alla produzione. Sempre ben difese le quotazioni dei tipi di pregio.

L'attività *sui mercati zootecnici* è proseguita con tono abbastanza vivace. I prezzi realizzati sui vari mercati e per le diverse categorie di bestiame bovino da macello sono mediamente saliti, rispetto alla quindicina precedente, di 600 lire il quintale peso vivo. Ciò conferma che questo importante mercato mantiene un comportamento favorevole agli allevatori tale da consentire il normale sviluppo del processo di conversione colturale in atto nelle nostre camagne. Per il bestiame bovino da allevo, la domanda è rimasta invece fiacca, conferendo ai mercati un tono calmo e conseguenti allineamenti dei prezzi sulle quotazioni minime precedenti.

Anche il settore suinicolo è risultato discretamente animato, i capi grassi sono stati ben richiesti dalle industrie trasformatrici che, nell'attuale periodo, sono al massimo della loro attività; i prezzi sono aumentati in media di una decina di lire il Kg.; pure tonificate le quote dei lattonzoli, in conseguenza della necessità di rimonta delle stalle per il prossimo ciclo di ingrasso; a Piacenza, ad esempio, si è avuto un aumento di 20/30 lire il chilo. Meno richiesti i magroni, che, pertanto, non hanno apprezzabilmente mutato le precedenti quotazioni. Nel comparto degli ovini e degli animali da cortile, l'interesse è apparso diminuito rispetto alla scorsa quindicina con contrazione nel volume degli scambi specie per gli agnelli e per il pollame; di conseguenza le quotazioni hanno segnato un certo ribasso. Anche le uova sono state scambiate su basi più attenuate, dato il graduale aumento delle disponibilità stagionali.

I mercati lattiero-caseari, non hanno ancora sviluppato quella ripresa che in tutti gli anni si avverte dopo le festività natalizie e di fine d'anno. Ha prevalso, infatti, una tendenza flessiva per il burro, mentre per i formaggi si è avuto un periodo di stabilizzazione di prezzi. Il formaggio grana, dopo un lungo periodo di favorevole mercato entro il quale le quotazioni si sono sensibilmente rivalutate, ha manifestato alcune incertezze di collocamente, pur rimanendo i prezzi su livelli soddisfacenti, specie per le partite fresche. Meglio valutati i formaggi a pasta molle, il cui consumo aumenta nel periodo invernale.

Abbastanza richiesto il pecorino, con quotazioni stabili e sufficientemente buone per i tipi stagionali scelti.

Quanto alla lana, le contrattazioni sono state sempre molto limitate ed a prezzi stazionari. Alcune richieste per il tipo da materasso, hanno determinato leggeri aumenti di prezzo, specie per la matricina sardegna e per la moscia leccese. Stazionarie le quotazioni dei tipi tessili, per i quali l'industria preferisce orientare gl acquisti verso i prodotti d'importazione.

L'andamento dei prezzi *nel settore del legname* da lavoro è stato anche in questa quindicina privo di apprezzabili oscillazioni. D'altra parte le contrattazioni nell'attuale momento hanno scarso rilievo e si limitano ai quantitativi strettamente necessari per il fabbisogno attuale. In Piemonte, infatti, pure avendosi registrato una maggiore attività nei confronti del mese di dicembre, questa non ha assunto il ritmo normale che solitamente si manifesta nello attuale periodo. Nel Veneto, e segnatamente, nel Bellunese, tendenza immutata e prezzi stazionari.

Anche per il legname da ardere e per il carbone, nonostante il periodo di massimo consumo, il mercato non presenta spunti di particolare vivacità. La ragione è che si va sempre più diffondendo nellenostre campagne l'impiego dei combustibili metaniferi in bombole.

Nel comparto dei prodotti acquistati, alcune riduzioni di prezzo si sono concretizzate negli acquisti dei concimi minerali azotati, facilitandone, in tal modo, l'impiego. Nel comparto dei mangini si è affermato nel corso della quindicina un maggior interesse per il granoturco e per gli altri cereali minori, nonchè per il fieno, confermando così una decisa espansione degli allevamenti animali.

Inizio di attività *nel settore delle sementi selezionate*, con prezzi, all'incirca, sui livelli di quelli praticati lo scorso anno.

I PREZZI DI MERCATO

Bologna: frumento tenero mercantile	6.500-6.600
Piacenza: granoturco nazionale fino	5.000-5.100
Alessandria: segale nazionale	5.500-5.600
Forlì: orzo vestito estero	4.500-4.600
PATATE E LEGUMI SECCHI, in lire per quintale:	
Padova: patata nostrana	2.600-2.700
Brescia: patata comune bianca	2.200-2.600
Vicenza: patata comune bianca	2.200-2.500
Campobasso: patata comune bianca	2.300-2.400
FRUTTA SECCA, in lire per Kg.:	
Avellino: nocciole tonde	215
nocciole S. Giovanni	240
Sorrento (Napoli): noci	250-300
Bari: mandorle sgusciate rinfusa	550-565
PRODOTTI CASEARI, in lire per Kg.:	
Vicenza: burro di affioramento	860
formaggio Asiago d'allievo	430-460
formaggio Asiago stagionato	600-650
BESTIAME ALLEVAMENTO, in lire per capo:	
Treviso: Vacche da frutto	150.000-180.000
Firenze: vitelle e vitelli da vita fino ad un anno	75.000-95.000
Modena: suini lattonzoli toscano romagnoli	9.000-12.000
Caltanissetta: pecore da allevamento	10.000-11.000
muli	86.000-87.000
Nuoro: capre da vita	6.000-6.500
PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO OVINO, in lire per Kg.:	
Caltanissetta: lane sudicie materasso	580-620
Perugia: agnelli da latte	470-500
agnelloni	280-310
Ragusa: pecorino bianco vecchio	740-750
pecorino fresco	500-520
SEMENTI SELEZIONATE, in lire per chilo:	
Verona: erba medica veneta	470-480
trifoglio violetto	320-340
Reggio Emilia: trifoglio ladino	1.350-1.450
vecchia bianca	110-120
Catania: trigonella	54-55
semolino grezzo	105-106

DIRETTORE
GIOVANNI GIRAUDO
REDATTORE CAPO RESPONSABILE
ARRIGO PECCHIOLI
Autorizzazione Tribunale di Roma N. 6096
Tip. Italstampa, largo Nazareno, 24
Roma - Tel. 684.766